

URGENTE
SCADE IL 23/11/15

Avv. Giovanni Esposito
Largo Arrigo VII n. 4 - 00153 Roma
Tel. 06 7080107 - Fax 06 5741908
E mail: avv.esposito@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO per MOTIVI AGGIUNTI ex art. 43 C.P.A.

Per

La d.ssa GIULIANA TULINO (nata a Vibo Valentia il 9.9.73) elettivamente domiciliata in Roma Largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio dell'avv. Giovanni Esposito (c.f. SPSGNN73L20H224Y) che la difende ed assiste giusta delega a margine del presente atto. PEC giovanniesposito@ordineavvocatiroma.org fax 065741908

Contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata ex lege in via dei Portoghesi 12 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E

Ministero dell'Economia in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato ex lege in via dei Portoghesi 12 Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Nonché

Paolo Amoroso, viale Spartaco n. 30, Roma

Alessandra Grossi via dei Buonvisi 179, Roma
controinteressati

Per l'annullamento

Del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito adottato da Ministero Economia e Finanze \ Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato con decreto direttoriale del 14/04/2009 prot. 11010/Risorse/SG (visto Ragioneria del 16/4/09) - **di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 23 settembre 2015** - del concorso pubblico per esami indetto da MEF - AAMS con decreto direttore 30.1.2007 n. 3246/Risorse/SG per l'attribuzione di 13 posti nell'area funzionale C, pos. ec. C2, profilo professionale direttore in prova presso uffici AAMS.

Procura Speciale

La sottoscritta Giuliana Tulino conferisce mandato difensivo all'avv. Giovanni Esposito affinché la rappresenti ed assista nel presente giudizio di impugnazione degli atti della procedura concorsuale AAMS bando decreto direttore 30.1.2007 n. 3246/Risorse/SG per l'attribuzione di 13 posti nell'area funzionale C, pos. ec. C2, profilo professionale direttore in prova presso uffici AAMS, accordando al predetto difensore ogni più ampia facoltà di legge commessa al mandato difensivo ivi compresa quella di conciliare, riscuotere e quietanzare, chiamare terzi in causa, nominare sostituti processuali d'udienza, con promessa in d'ora di rato e valido.
Ricevuta altresì informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/03 consento la loro utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato

Elegge domicilio in Roma, Largo Arrigo VII n. 4 presso lo studio dell'avv. Giovanni Esposito.

Giuliana Tulino

Giovanni Esposito

Fatto

L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha indetto un concorso per esami per l'attribuzione di 13 posti nell'area funzionale C, posizione economica C2, profilo Direttore in prova, presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione stessa, con bando prot. 3246 del 30.1.2007.

La ricorrente ha superato la prova selettiva effettuata il 28 maggio 2008 ed ha effettuato le due prove scritte svoltesi a Roma in data 24 e 25 settembre 2008.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa all'esito delle prove scritte con istanza del 9 gennaio 2009 ha fatto richiesta di accedere ai seguenti atti e documenti: 1) gli elaborati della prova scritta propri e dei candidati che hanno riportato un voto sufficiente a sostenere la successiva fase dei colloqui; 2) il verbale di insediamento della commissione e gli atti nei quali la commissione abbia stabilito i criteri di valutazione delle prove stesse.

Con la lettera ricevuta in data 28.01.2009 l'Amministrazione contestualmente comunicava di non accogliere l'istanza di accesso e dava notizia del fatto che la candidata Giuliana Tulino aveva riportato nelle due prove scritte del concorso la votazione di : 16/30 nella prova scritta del 24.9.08 e 16/30 nella prova scritta del 25.9.08. Poiché il bando prevede che " al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi" il punteggio riportato dalla ricorrente ne ha determinato l'esclusione dalla selezione concorsuale.

Con ricorso al TAR Lazio ritualmente e tempestivamente notificato, Giuliana Tulino ha impugnato la comunicata esclusione per non superamento della prova scritta, chiedendone l'annullamento previa riammissione in via cautelare.

Incardinato il giudizio al num. Rg 2632\2009, in sede cautelare il Tribunale Amministrativo accoglieva in parte l'istanza istruttoria formulata da Tulino e con provvedimento della camera di consiglio del 29.04.2009 ordinava all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (che vi adempiva con nota 15\05\2009) di produrre copia dell'atto di fissazione dei criteri per la valutazione delle prove scritte del concorso e degli elaborati della ricorrente; nella successiva C.C. del 10.06.2009 il TAR non accoglieva l'istanza di sospensiva e rimetteva la causa nel ruolo del merito.

Fissata l'udienza del 4.11.2015 per la trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente all'esito delle ricerche effettuate - in data 23 settembre 2015 - apprende che la procedura concorsuale da cui Tulino era stata esclusa nella prima fase di esami (prove scritte) si era definita con l'approvazione della graduatoria finale di merito. Quindi, la ricorrente in

data 24/09/2015 ha depositato nel fascicolo rg 2632/2009 il decreto di approvazione della graduatoria; contestualmente sono state depositate anche le copie degli elaborati degli altri candidati che avevano ottenuto voto di sufficienza idoneo al superamento della prova; quest'ultima documentazione (elaborati degli altri candidati) era stata acquisita dalla difesa di parte ricorrente all'esito di distinto procedimento di accesso agli atti e veniva depositato anche al fine di meglio illustrare il motivo di ricorso con cui lamenta la irragionevole ed abnorme valutazione di insufficienza attribuita agli elaborati di Tulino, come emerge con chiarezza dal confronto con gli altri elaborati.

Avendo appreso dell'approvazione della graduatoria finale di merito solo in data 23.09.2015 si rende opportuno e necessario impugnare anche tale provvedimento che definisce la procedura concorsuale da cui Tulino è stata ingiustamente esclusa; la graduatoria finale in cui non risulta inserita Giuliana Tulino è illegittima in quanto atto finale di una procedura affetta da vizio di illegittimità ed eccesso di potere in relazione all'esclusione ingiusta di Giuliana Tulino nella fase degli esami scritti. I vizi di illegittimità della procedura evidenziati nel ricorso rg 2632/2009 con riferimento al provvedimento di esclusione di Tulino e di non ammissione della stessa alla successiva fase di esami orali, si riverberano e riflettono sugli atti successivi della procedura (già contemplati dall'impugnazione iniziale) ed anche sull'approvazione della graduatoria finale che (sebbene adottata anche in seguito ad autonomo processo decisionale) è inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione di Tulino e di cui con il presente ricorso si chiede quindi l'annullamento esponendo i seguenti motivi aggiunti.

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – art. 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE IN ORDINE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

- L'amministrazione che ha bandito il concorso ha comunicato alla concorrente d.ssa Tulino l'esito delle prove scritte dalla stessa sostenute limitandosi al voto riportato in entrambe le prove (16/30) inferiore al voto minimo richiesto per essere ammessi alla successiva fase concorsuale delle prove orali. È evidente che il semplice voto espresso in numeri non consente alla Tulino di conoscere i motivi per cui i suoi elaborati sono stati considerati insufficienti, ossia non permette di comprendere se la commissione esaminatrice ha ritenuto, per esempio, che la candidata non abbia dimostrato adeguata conoscenza delle materie, o non abbia utilizzato appropriato linguaggio, o non abbia reso chiaro l'iter logico-argomentativo seguito. Ciò di per sé evidenzia l'eccesso di potere in cui è incorsa l'amministrazione, che comunicando il mero voto di 16/30 si è limitata a comunicare alla candidata di aver espresso riguardo agli elaborati un giudizio di non sufficienza, e ciò si risolve in un giudizio solo apparente, proprio perché non dà contezza della valutazione cui la

prova è stata sottoposta, anzi, a rigore, non viene dato alla ricorrente neanche a certezza che il proprio elaborato sia stato effettivamente letto e corretto dalla commissione.

- L'articolo 3 della L. n. 241/90 afferma che tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, devono essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il provvedimento con cui è stato portato a conoscenza della Tulino l'esito di insufficienza delle prove scritte e quindi la non ammissione alle successive fasi con esclusione dal concorso, espresso in forma numerica senza neanche un sintetico giudizio a corredo, viola il disposto della suddetta norma, esprimente un principio generale dell'azione amministrativa, laddove non reca la motivazione della decisione di non ammettere Tulino al prosieguo del concorso.

- È ben noto a questa difesa l'orientamento giurisprudenziale volto ad affermare che nei concorsi a pubblici impieghi l'onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice che è priva di valenza schiettamente provvedimenti mentale. Tuttavia detta tesi non risulta convincente per una serie di ragioni. In primis, il punteggio numerico comunicato alla Tulino permette di conoscere semplicemente l'esito della correzione dei compiti, e non già la motivazione che ha condotto la commissione a dare un voto di non sufficienza; come detto la ricorrente non è in condizioni di conoscere le ragioni per cui il suo elaborato è stato valutato come non sufficiente, in quanto il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato ma non già della motivazione del giudizio valutativo; infatti, il voto non può che rappresentare il momento finale dell'operazione di esame e valutazione, ossia l'esito, ma non esplica alcuna funzione di motivare il giudizio stesso. In secundis, l'orientamento non convince laddove pretende di escludere il giudizio di insufficienza dal novero degli atti avente natura provvedimentoale soggetti all'onere di motivazione. Infatti, nel caso di giudizio insufficiente, tale valutazione determina necessariamente la non ammissione della candidata alla successiva fase selettiva, e quindi in esso si concreta la decisione amministrativa (e quindi non più solo tecnica/valutativa) di far cessare la funzione concorsuale nei confronti della partecipante al procedimento, o in altri termini di escludere la candidata dal concorso. Mentre nel caso di superamento delle prove selettive, al termine della procedura concorsuale l'amministrazione assume un formale provvedimento con cui approva la graduatoria e nomina i vincitori, e quindi adotta un'esplicita determinazione di volontà, nel caso di non superamento delle prove il candidato subisce comunque gli effetti di una dichiarazione di volontà di espulsione, che però è implicita in quanto non si adotta un atto formale con cui si comunica al candidato la sua espulsione. Ciò non può portare a negare però che sempre di provvedimento espulsivo si

tratti, seppur implicitamente connesso ad un giudizio valutativo e che in esso si esaurisce. In altri termini, l'amministrazione ha deciso (o dichiarato) che la Tulino non potrà proseguire il concorso, e tale determinazione trova una motivazione per relationem nel giudizio di insufficienza reso dalla Commissione; senonché tale motivazione per relationem è una mera formula di stile, si risolve in una motivazione solo apparente, in quanto fa rinvio ad un giudizio tecnico (che rimane sconosciuto ai partecipanti) privo esso stesso di motivazione alcuna, tale non essendo il numero (16/30) che, come detto, esprime solo l'esito (promosso/bocciato) e non il giudizio. Si consideri inoltre che mentre l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori avviene ad opera dell'amministrazione che ha bandito il concorso, l'espulsione del candidato viene determinata da un organo tecnico quale la Commissione esaminatrice che non fa parte dell'apparato amministrativo che ha il potere di dare il via alla procedura e assumere i vincitori. L'avversato orientamento con luce ad esiti inaccettabili, in quanto la volontà dell'amministrazione di espellere un candidato dalla procedura concorsuale non ha in sé motivazione e trova presupposto in un giudizio di natura tecnica (la valutazione dei commissari) svincolata dall'onere di motivazione: in tal modo è lo stesso potere dell'amministrazione che rimane assolto dall'onere di motivazione. Il concetto è ben espresso da TAR Veneto n. 2307 del 2006 nel seguente passaggio della pronuncia: "a) L'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone nel senso che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"; nè giova argomentare, al riguardo, sulla natura pretesamente non provvedimentale dei giudizi valutativi, in quanto i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, e ciò in palese difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha - per contro - voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative". Perciò riteniamo che la comunicazione del mero dato numerico non rispetta il dettato normativo dell'art. 3 l. 241/90 che prescrive l'obbligo dell'amministrazione di motivare i propri atti e provvedimenti.

- 2) VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 3 e 22 L. 241/90 E ART. 97 COST. in relazione alla lesione del principio di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sub specie dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza nel giudizio di insufficienza.

La comunicazione dell'esito delle prove scritte, attraverso il solo voto numerico, non ha rispettato il principio di trasparenza cui l'attività amministrativa deve conformarsi. Tale principio, sancito dalla Carta Costituzionale, è posto a presidio del diritto del cittadino di poter sottoporre al sindacato giurisdizionale ogni attività della pubblica amministrazione onde

valutarne, oltre al rispetto della legge, anche il rispetto dei canoni di ragionevolezza, logicità, coerenza interna. Nelle procedure di concorso, solo una motivazione del risultato negativo delle prove può consentire di conoscere l'operato della commissione esaminatrice di modo da sottoporla al vaglio del sindacato giudiziale. Venendo al caso di specie, nessun giudizio, neppure sintetico, nessuna succinta motivazione consente di comprendere quale criteri valutativi abbia seguito la commissione esaminatrice.

Al riguardo va osservato che lo stesso legislatore con il Regolamento dei concorsi per l'accesso a pubblici impieghi - DPR 487/94- ha inteso porre a presidio del rispetto di tale principio l'apposita norma dell'art. 12 con cui ha imposto alle commissioni esaminatrici di fissare ex ante i criteri cui attenersi nella valutazione delle prove selettive. Orbene nel caso di specie (a prescindere dal fatto che neanche è dato sapere se detti criteri sono stati previamente fissati, visto il negato accesso agli atti) l'aver omesso qualsivoglia, seppur sintetica, motivazione o comunque riferimento alle ragioni della bocciatura della Tulino, non consente alla ricorrente ed al Giudice adito di verificare se la commissione nella correzione dei compiti e nella sua valutazione si sia attenuta o meno ai criteri che avrebbe dovuto fissare ex art. 12 dpr 487/94.

Ben si comprende che il generale principio di trasparenza dell'attività amministrativa possa subire dei temperamenti in ragione delle esigenze di speditezza delle procedure concorsuali. Tuttavia, da una parte tale esigenza non può giungere al punto di escludere la stessa garanzia di sindacato giurisdizionale sul rispetto dei criteri di legittimità e ragionevolezza dell'operato della commissione, cui si perviene espungendo dalla procedura conclusa con giudizio di inidoneità l'onere di motivazione, d'altra parte nel caso di specie non può darsi luogo ad esigenze di speditezza in quanto si è trattato di procedura concorsuale con basso numero di partecipanti (41 alle prove orali) tale da non rendere inesigibile alla commissione di esporre una motivazione succinta per i risultati di insufficienza.

È appena il caso di sottolineare che autorevole giurisprudenza (Cons.Stato sent. 2331/03) ritiene che il rispetto dei principi suddetti *"imponesse che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato o comunque l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione"* (pag. 6 sent.) ed ancora il medesimo arresto *"ed invero la sotto iniezione dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato*

numero di candidati un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici" (pag. 7).

Nel caso di specie, la ricorrente è stata posta a conoscenza del solo risultato negativo delle prove scritte. Il provvedimento di espulsione che oggi si impugna si risolve quindi nel voto numerico espressione di volontà dell'amministrazione priva di qualsivoglia motivazione o criterio per suffragare l'avvenuto rispetto dei principi di trasparenza delle operazioni di valutazione delle prove stesse.

Preme inoltre esporre un'ulteriore considerazione. In mancanza di espressa previsione di legge che disciplini in maniera dettagliata le modalità di espressione del giudizio nelle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi, è giustificato ed anzi doveroso trarre dal complesso dell'ordinamento giuridico vigente i principi e le norme per la corretta interpretazione di una normativa eccessivamente generica ed elusiva su questo punto che ci occupa. Orbene, il legislatore in una normativa recente ha inteso trasfondere i principi di trasparenza e imparzialità dell'agire amministrativo sancito dall'art. 3 L. 241/90 ed ancor prima dall'art. 97 Costituzione, nell'ambito della disciplina di un procedimento valutativo a fini idoneativi. La norma è l'art. 11 comma 5 del D.lgs. 24.4.2006 n. 166 che nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile recita: "il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione". Ovviamente detta norma non può essere direttamente invocata nella fattispecie in esame come parametro legale per il provvedimento impugnato, trattandosi di disciplina di diversa procedura concorsuale, e tuttavia da essa può trarsi un principio normativo di carattere generale: risponde al principio di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione consentire al cittadino che partecipa ad un concorso conoscere il motivo per cui è stato giudicato non idoneo; minori e trascurabili esigenze si pongono nel caso favorevole di giudizio di idoneità: in tal caso si può bastare un punteggio (che gli consente di raggiungere il risultato cui aspirava). Tale principio trasfuso in un recentissimo intervento del legislatore va a informare l'intero campo delle procedure selettive, e nella presente fattispecie invece l'amministrazione lo ha completamente disatteso non avendo dato alla Tulino alcuna motivazione del giudizio negativo assegnato al suo elaborato.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE. ART. 12 DPR 487/94.

Recita l'art. 12 dpr 487/94: "Le commissioni esaminatrici alla prima riunione stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove". Nel caso di specie non risultano affatto stabiliti detti criteri, non risultando alla ricorrente che la commissione si sia riunita per fissare i parametri di valutazione delle prove scritte. Ciò rappresenta una palese violazione di legge, che inficia

l'intera procedura concorsuale. È appena il caso di sottolineare che non integra il presupposto legale una mera elencazione generica e priva di attinenza alle prove del concorso, ma occorre che la commissione abbia indicato puntuali e stringenti criteri cui attenersi nelle operazioni di lettura, correzione e valutazione degli elaborati. Infatti i criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato. Dunque solo se i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato il giudizio finale espresso in forma numerica potrà poggiare su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti e imparziali.

4) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ARBITRARIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Nelle more del giudizio rg 2632/2009, la candidata esclusa odierna ricorrente, ha ottenuto l'accesso alle prove scritte sostenute da altri partecipanti. Orbene è emerso evidente *ictu oculi* che la valutazione delle prove scritte non è stata scevra di arbitrii e difformità di giudizio che hanno dato luogo ad evidenti disparità di trattamento, che inficiano la regolarità della intera procedura concorsuale.

Sull'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità manifesta e travisamento dei fatti in relazione all'accertamento di corrispondenza tra la traccia, i criteri di valutazione ed i contenuti dell'elaborato della ricorrente.

La lettura e l'esame degli elaborati scritti che hanno ottenuto una valutazione di sufficienza utile all'ammissione alle prove orali (prodotti con nota di deposito del 24.9.15) evidenzia infatti, come la valutazione di insufficienza degli elaborati di Giuliana Tulino (16/30) non trovi giustificazione razionale e sia frutto di una attività valutativa illegittima in quanto affetta da contraddittoria ed affetta da disparità di trattamento.

In ordine al primo compito la traccia richiede: *"Delineato il quadro di riferimento del danno erariale in tutti i suoi elementi, il candidato si soffermi sulla responsabilità amministrativa patrimoniale e sul relativo giudizio di responsabilità"*.

La Commissione esaminatrice, con verbale n. 14 del 6 ottobre 2008 aveva fissato i seguenti criteri di valutazione: *"il candidato dovrà mettere in evidenza: 1. gli elementi del danno erariale (rapporto di servizio, elemento psicologico, dolo o colpa grave, nesso di causalità, danno ingiusto, valutabilità economica del danno); 2. Descrizione della responsabilità amministrativa patrimoniale; 3. Descrizioni delle varie fasi del procedimento del giudizio di responsabilità dall'iniziativa dell'azione, alla fase istruttoria, all'espletamento del giudizio"*.

Per il secondo compito la traccia richiedeva *"Illustri il candidato i principi che regolano l'imposizione tributaria soffermandosi in particolare sullo Statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212"*.

La Commissione d'esame al riguardo si dava le seguenti direttive "il candidato dovrà in particolare: 1. *Illustrare il dettato costituzionale che contiene i principi fondamentali che regolano l'imposizione tributaria (artt. 3, 23, 53...)*

2. *effettuare analisi e non mera trascrizione delle norme contenute nella legge 212/00 con approfondimento dei principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra amministrazione finanziaria e cittadini, tutela del contribuente, interpello, garante del contribuente;*

E' sufficiente una veloce rilettura degli elaborati della ricorrente per rendersi conto di come la concorrente avesse svolto un compito aderente alla traccia e rispondente anche ai criteri valutativi della Commissione, sviluppando tutti i punti indicati nei criteri di giudizio della Commissione stessa. L'esame del solo elaborato della ricorrente evidenzia lì per sé il madornale errore in cui è incorsa la Commissione: dare un giudizio non di semplice insufficienza (quale 20 o 19/30) ma di netta e radicale bocciatura, con votazione numerica distante dalla soglia di sufficienza ossia 16/30, ad un compito che (al netto di valutazione opinabili sulla forma espositiva) aveva comunque trattato e su otto facciate sviluppato i temi richiesti dalla traccia, appare all'evidenza frutto di un travisamento dei fatti, quasi che la Commissione, per errore, avesse attribuito al compito della Tulino il voto invece spettante ad un altro elaborato.

Occorre sottolineare il punto: alla Tulino non è stata attribuita una votazione di 20/30 o comunque di poco sotto la soglia di idoneità (la sufficienza era posta a 21/30) laddove il leggero margine di insufficienza sarebbe potuto rientrare nell'intangibilità del delicato potere valutativo, bensì la ricorrente ha riportato un incomprensibile voto di 16/30; voto che equivale a radicale bocciatura, a giudizio nettamente negativo che si attribuisce ad elaborato non attinente alla traccia, nient'affatto rispondente ai criteri o del tutto inadeguato per approfondimento degli argomenti, o che avesse rivelato una carenza di comprensione degli argomenti richiesti.

Gli elaborati della Tulino, con esposizione ampiamente sviluppata e trattazione ordinata dei punti, risultano oggettivamente attinenti alla traccia e rispondenti agli stessi criteri prescelti dalla Commissione: la lettura dei compiti rende manifesto come il voto di netta ed ampia insufficienza sia scaturito da un giudizio palesemente inattendibile. In altri termini non è plausibile che compiti svolti su sei/otto facciate con sviluppo degli argomenti richiesti dalle tracce possano ricevere giudizi non già di mera insufficienza, ma di totale rigetto (ripetiamo 16/30 entrambi gli elaborati rispetto alla soglia di idoneità fissata a 21/30).

In sintesi, ritiene questo difensore che alla Commissione sia sfuggita la oggettiva coerenza degli argomenti esposti nell'elaborato della Tulino con la traccia e con i criteri di valutazione prescelti dalla stessa Commissione. Pur nella salvaguardia dell'opinabilità del giudizio della Commissione in ordine alla qualità espositiva, riteniamo che su Tulino il giudizio della

Commissione sia del tutto inattendibile ed il Giudice amministrativo possa e debba disporre la ricorrezione del compito della ricorrente (in ossequio all'insegnamento di Corte di Cassazione sent. 8412 /2012) onde tener conto oggettivamente che l'elaborato si è attenuto ed ha sviluppato i temi posti dalla traccia secondo i criteri indicati dalla Commissione.

Sull'eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittoria e non omogenea valutazione comparativa.

Questa difesa, tuttavia, consapevole dei limiti del riesame giurisdizionale rispetto a valutazioni tecniche delle Commissioni, intende mettere in luce e portare all'attenzione di codesto Collegio la evidente disparità di criterio valutativo utilizzato per giudicare insufficienti i compiti di Giuliana Tulino, attraverso la comparazione con alcuni elaborati che hanno invece ottenuto un risultato positivo pur nella manifesta insufficienza di contenuti ed esposizione.

Orbene, alcuni degli elaborati hanno inopinatamente ottenuto una valutazione di sufficienza nonostante sia evidente l'omissione o l'insufficienza nell'esposizione e nella trattazione dei temi, ossia non abbiano affatto messo in evidenza gli aspetti richiesti dalla stessa Commissione.

Di certo, si vuole qui sostenere, appare irragionevole aver giudicato con votazione di sufficienza elaborati che non hanno affatto messo in evidenza tutti gli aspetti richiesti dai criteri della Commissione esaminatrice, o di cui comunque non è possibile in sede comparativa sostenere che siano più rispondenti ai criteri rispetto al compito della Tulino.

Si riportano alcuni esempi.

Sulla prima traccia (in breve *il quadro di riferimento del danno erariale in tutti i suoi elementi*):

L'elaborato n. 83, nel suo striminzito svolgimento (due facciate) non ha affatto sviluppato il tema del danno erariale, di cui invece la commissione richiedeva una trattazione analitica nei suoi diversi elementi. Il candidato si è limitato alle definizioni di alcuni elementi del danno erariale, incorrendo peraltro in grossolani errori che denotano insufficiente conoscenza degli istituti giuridici.

Così leggesi a pag. 2 "*perché si configuri tale responsabilità (r. amministrativa patrimoniale) è quindi necessario che: - il fatto sia attribuibile ad un pubblico dipendente, ovvero ad un soggetto legato ad una Pubblica Amministrazione da rapporto di impiego (elemento soggettivo)*". Nella trattazione degli elementi del danno erariale quindi lo scrivente si è limitato a riportare le definizioni senza alcun approfondimento ed inoltre ha confuso l'elemento soggettivo con l'oggettiva situazione di dipendenza da P.A..

Detto elaborato ha riportato una valutazione di 21/30 quindi di sufficienza. La comparazione con l'elaborato della ricorrente evidenzia l'arbitraria differenziazione di criterio valutativo. La Tulino ha infatti esposto gli elementi del danno erariale senza incorrere in errori dottrinari e

soprattutto attraverso un compiuto svolgimento logico senza limitarsi alla schematica riproposizione delle definizioni.

L'elaborato n. 65 ha ottenuto una valutazione molto positiva (26/30) forse in ragione di una apprezzabile capacità di scrittura; un esame sereno e obiettivo, tuttavia, evidenzia che il candidato non ha affatto trattato i temi posti dalla traccia e l'elaborato non risponde ai criteri posti dalla Commissione esaminatrice. Infatti, nel pur lineare svolgimento discorsivo non sono trattati compiutamente né gli elementi del danno erariale (non v'è neanche un accenno al rapporto di servizio, alla valutabilità economica, all'ingiustizia del danno), né in alcun modo il giudizio di responsabilità.

L'elaborato n. 88 ha ottenuto una valutazione di sufficienza – 21/30. Leggendo questo elaborato e il voto ottenuto sorge il dubbio che la Commissione esaminatrice abbia fissato i criteri di valutazione nel verbale del 6 ottobre 2008 all'esclusivo fine di adempiere ad un'attività prevista dal bando, ma che poi abbia utilizzato diversi e non sollicitati criteri effettivi di valutazione. Il compito n. 88 contiene una leggibile e sintetica dissertazione sul giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, ma non riporta alcuna descrizione neanche sommaria degli elementi del danno erariale né della responsabilità patrimoniale, che pure risultano essere due aspetti richiesti dalla Commissione. Nel confronto con questo elaborato e con la valutazione di sufficienza su di esso espressa dalla Commissione, non appare comprensibile né rispondente allo stesso metro di misura la valutazione largamente insufficiente riportata dalla ricorrente – 16/30 – che fa pensare ad un elaborato del tutto insufficiente e privo di attinenza alle tracce, mentre di certo aderisce e segue la traccia ed i criteri di valutazione avendo quantomeno trattato i profili richiesti dalla traccia e dalla Commissione, contrariamente all'elaborato 88 che se ne è invece tenuto ben distante.

Sulla seconda traccia (in breve *i principi che regolano l'imposizione tributaria e sullo Statuto dei diritti del contribuente*) altri esempi:

L'elaborato n. 120 ha ottenuto una valutazione di sufficienza – 21/30. Mettendo a confronto questo compito con quello di Tulino emerge l'irragionevolezza dei giudizi rispettivamente riportati. Il concorrente dell'elaborato 120 segue lo schema di trattazione imposto richiesto dalla traccia ma gli argomenti non sono affatto sviluppati e non denotano alcun approfondimento dottrinario, al contrario del compito di Tulino che approfondisce ciascuno dei punti trattati anche dall'altro concorrente. Non si intende dire che il compito 120b non meritasse la sufficienza, ma al confronto il compito n. 150b della ricorrente (simile e quindi confrontabile nell'ordine espositivo) meritava una valutazione migliore in ragione del maggior grado di approfondimento dei punti trattati o quantomeno pari all'altro.

Analoga considerazione accompagna la lettura dell'elaborato 88, riportante voto 21,50/30. La Commissione fissa preventivamente tra i criteri di valutazione dei compiti, seconda traccia, quello di richiedere ai concorrenti di *effettuare analisi e non mera trascrizione delle norme*

contenute nella legge 212/00: orbene di analisi non v'è traccia in questo compito. La non rispondenza con uno dei due criteri di valutazione, non ha impedito alla Commissione di attribuire un voto di rassicurante sufficienza: 21,50/30. Ancora una volta va rimarcato come difetti l'omogeneità e la coerenza nella valutazione dei temi da parte della Commissione: il compito 2^ traccia della Tulino infatti rispetta pedissequamente i criteri prescelti dalla Commissione eppure è stato nettamente respinto a differenza di un compito che difetta di rispondenza ad uno dei due criteri eppure è stato premiato con voto di idoneità.

Si invita a confrontare anche il compito seconda traccia del n. 2. Questo difensore non intende censurare il voto alto riportato 28/30, ma si limita ad evidenziare come - messo a confronto - il tema di Tulino risulti avere uno sviluppo argomentativo simile e quindi non risulti giustificato l'enorme divario valutativo espresso dal voto numerico: 28/30 (a 21 punti dal massimo) per il concorrente n. 2, e 16/30 per la ricorrente!

Sul compito del concorrente n. 65, la valutazione positiva espressa dal voto 26/30, risente certo dell'apprezzabile scrittura e qualità espositiva. Tuttavia ad una lettura dei contenuti emerge come manchi l'analisi delle norme richieste dalla Commissione (*analisi: non mera trascrizione delle norme*). Al confronto il compito della Tulino denota uno svolgimento degli argomenti più analitico in quanto la ricorrente si sofferma ad analizzare le norme: anche qui, incomprensibile il divario di votazioni tra 26/30 e 16/30.

Il confronto dei temi mira ad evidenziare che nell'esame e nel giudizio tenuto dalla Commissione sui vari elaborati dei candidati al concorso, non sono stati espressi valutazioni equanime rispondenti ad una uniforme applicazione dei criteri adottati dalla stessa Commissione. La disparità di valutazione esistente tra compiti ritenuti sufficienti e che invece non hanno affatto neanche trattato i quesiti posti dalla traccia ed il compito della Tulino giudicato come un elaborato scadente più che insufficiente, pur avendo diligentemente trattato i vari punti (senza entrare nel merito di correttezza dissertativa e grado di approfondimento), questa disparità, dicevamo, non trova alcuna spiegazione logica né trova conforto nell'unico canone di giudizio espresso a priori, ossia nei criteri fissati dalla Commissione.

- Un ulteriore elemento, ab extrinseco, suffraga la convinzione di una valutazione ingiustamente "punitiva" nei confronti della ricorrente.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta avevano sostenuto e superato una prova preselettiva, un test (con valutazione non discrezionale). Orbene, la lettura della "graduatoria" dei concorrenti che hanno superato il test, con relativo punteggio, evidenzia quanto segue: su 37 concorrenti che hanno superato la prova scritta (Tulino non l'ha superata) ben 23 di essi avevano riportato un punteggio preselettivo inferiore a Tulino. Ed ancora, dei 13 vincitori finali del concorso, ben 7 avevano riportato un punteggio di preselezione inferiore a Tulino.

Tanto concorre a denotare che la ricorrente avesse i requisiti di competenze e preparazione pari ai concorrenti che hanno superato la prova scritta. Se ne ricava una rafforzata convinzione che i compiti della Tulino abbiano subito un discernimento valutativo distratto e sicuramente inattendibile e quindi meritevole di annullamento.

- In ultimo, giova sottolineare che, trattandosi di concorso per titoli ed esami, la ricorrente d.ssa Giuliana Tulino presenta tra i titoli utili alla formazione della graduatoria finale il diploma di specializzazione post-universitario in "Diritto della Comunità Europea" che ai sensi del bando dà diritto a punti 2,5. Si evidenzia che ben otto dei tredici concorrenti piazzatisi ai primi 13 posti della graduatoria finale non hanno presentato titoli valutabili e quindi non godono dell'ulteriore punteggio di 2,5 al contrario della ricorrente che quindi potrebbe superare alcuni degli attuali vincitori nella graduatoria finale.

p.q.m.

Voglia l'ecc.mo TAR adito; in via principale annullare il provvedimento **decreto di approvazione della graduatoria finale di merito** adottato da Ministero Economia e Finanze \ AAMS - ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - con decreto direttoriale del 14-16\04\2009 prot. 11010\Risorse\SG - **di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 23 settembre 2015**, in quanto affetto dai vizi di illegittimità e di eccesso di potere di cui ai motivi esposti; con vittoria di spese competenze onorari del giudizio.

Si allega:

1) Provvedimento impugnato.

Roma 18.11.2015

(Avv. Giovanni Esposito)

